



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO RAGIONERIA**

N. 45      DEL 08-09-2020

Oggetto:    EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2020: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di settembre

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- *IMU (imposta municipale propria)*

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- *TASI (tributo servizi indivisibili)*

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- *TARI (tributo servizio rifiuti)*

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

RICORDATO che questo Comune è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e

vista la normativa al riguardo: (art. 48 comma 16 , DL 189/ 2016 e successive modificazioni e integrazioni):

*16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi ((e comunque fino all'anno d'imposta 2018)). I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.*

*Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.*

PRESO ATTO CHE il consiglio comunale:

- con deliberazione n. 24 del 08/09/2014 ha approvato il regolamento Della Iuc contenente la disciplina del Tributo sui rifiuti e sui servizi Tari:

- con deliberazione n. 14 DEL 26.06.2020 si è stabilito di :

1. di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 29.03.2019., in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 come riportato negli allegati prospetti;
2. di provvedere entro il 31 dicembre 2020, sempre ai sensi dell' art. 107, comma 5 del DL 18/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DATO ATTO che la riscossione del suddetto tributo avverrà tramite modello F24 così come previsto dalla normativa vigente, con scadenza 16 settembre e 16 novembre 2020, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 16/09/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il ruolo tari 2020 € 280.433,64 comprendente 1269 avvisi tari, addizionali di legge incluse;
- 3) di accertare l'entrata da ruolo tari anno 2020 al capitolo di bilancio entrata 52 per € 280.433,64;
- 3) di dare atto che la riscossione del suddetto tributo avverrà tramite modello F24 così come previsto dalla normativa vigente, con scadenza 16 settembre – 16 novembre 2020, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 16/09/2020.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
Silvia Roberta Vallorani

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2021 al 07-09-2021 con numero 640

Castignano, li 23-08-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino